

N° 5666/16 R.G. Tr

N° 24131/15 R.G.N.R.

N° 12566/17 R.G. SENTENZE

data deposito sentenza 11/01/2018

data irrevocabilità \_\_\_\_\_

N° \_\_\_\_\_ R. Esec.

N° \_\_\_\_\_ C. Penale

Redatta scheda il \_\_\_\_\_

Estratto esecutivo il \_\_\_\_\_



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI MILANO**  
**PRIMA SEZIONE PENALE**

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, nelle persone dei signori

Dott. Giuseppe Fazio

Presidente

Dott.ssa Fulvia De Luca

Giudice

Dott.ssa Emanuela Rizzi

Giudice est.

alla pubblica udienza dell'11 dicembre 2017 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

- 1) \_\_\_\_\_ difesa di fiducia dall'avv. Mario Zanchetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore \_\_\_\_\_ libera - presente
- 2) \_\_\_\_\_ , difeso di fiducia dall'avv. Maurilio Raimondi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore \_\_\_\_\_ libero - presente

3) , difeso di fiducia  
dall'avv. Maria Letizia Borlone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del  
difensore

libero - presente

## IMPUTATI

**Artt. 110 c.p., 216, 223, 219 L.F.**, perché, in concorso tra loro, il quale  
liquidatore dal 17 marzo 2008, al fallimento, il , nella veste di consigliere delegato  
dalla nascita liquidatore dal 24.11.2006 al 17.03.2008 e comunque amministratore di fatto  
sempre, , quale socia nonché amministratore di fatto dalla costituzione al  
fallimento dichiarato in Milano il 28.05.2009:

1. Sottraevano e/o distruggevano tutti i libri sociali e le scritture contabili con lo scopo di  
arrecare danno ai creditori sociali atteso che il curatore non poteva in tal modo  
ricostruire il giro di affari della società;
2. Distraevano a proprio vantaggio la partecipazione nella società il  
cui valore era pari ad € 1.428.957;
3. Aggravavano il dissesto della società violando l'art. 2633 c.c. ovvero attraverso la  
ripartizione indebita a proprio vantaggio dell'attivo risultante dal bilancio finale di  
liquidazione e cioè gli utili della società.

**In Milano il 28 maggio 2009**

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dr. Luigi Luzi, dell'avv. Mario Zanchetti, difensore di  
fiducia dell'imputata , dell'avv. Maurilio Raimondi, difensore di  
fiducia dell'imputato , dell'avv. Maria Letizia Borlone, difensore di fiducia  
dell'imputato .

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per il Pubblico Ministero, condannare tutti gli imputati, esclusa l'aggravante, alla pena di anni  
tre e mesi tre di reclusione per il reato di bancarotta documentale e assolvere tutti gli imputati  
dagli altri reati di cui al capo di imputazione perché il fatto non costituisce reato.

Per la difesa di , assolvere l'imputata perché il fatto non sussiste e,  
in subordine, perché non costituisce reato.

Per la difesa di assolvere l'imputato perché il fatto non sussiste o perché  
non costituisce reato.

Per la difesa di assolvere l'imputato dal reato di bancarotta documentale  
perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce  
reato e dagli altri reati perché il fatto non costituisce reato

## FATTO E DIRITTO

Con decreto dell'8/3/2016 il G.U.P. presso il Tribunale di Milano disponeva il rinvio a giudizio  
di e per i reati di bancarotta  
fraudolenta patrimoniale e documentale, analiticamente indicati in epigrafe.

In data 14/6/2016, verificata la regolare costituzione delle parti, il processo veniva rinviato, su  
istanza del difensore della al 2/2/2017 per consentire l'esame da parte del Tribunale

fallimentare del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato fallimentare ex art. 124 l.f. proposto; quindi, il 2/2/2017, sull'accordo delle parti volto a consentire la definizione della procedura concorsuale e la conseguente eventuale revoca della costituzione di parte civile, il processo veniva rinviato all'udienza del 3/4/2017. A tale udienza veniva depositata la revoca della costituzione della parte civile Fallimento . veniva acquisita la documentazione prodotta dal P.M., tra cui la relazione del curatore fallimentare ex art. 33 l.f., e, dichiarato aperto il dibattimento e dato per letto, sull'accordo delle parti, il capo di imputazione, il pubblico ministero chiedeva di provare i fatti di causa attraverso l'esame dei testi di lista e quello degli imputati e la produzione di documenti; la difesa della chiedeva l'esame dei testi di lista e il controesame dei testi delle altre parti; la difesa del P.M. chiedeva l'esame dei testi di lista e il controesame dei testi delle altre parti; la difesa del chiedeva l'esame dei testi di lista, l'esame degli imputati e il controesame dei testi delle altre parti.

Ammesse le prove richieste dalle parti, il processo veniva rinviato al 9/11/2017 per l'espletamento dell'istruttoria. Alla predetta udienza, veniva esaminato il teste e il processo veniva rinviato all'udienza dell'11/12/2017 per il proseguimento dell'istruttoria. A tale udienza venivano escussi i testi delle difese (

), gli imputati rendevano dichiarazioni spontanee e veniva acquisita la documentazione prodotta dalle difese, tra cui la relazione del consulente tecnico del i. Dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e l'utilizzabilità di tutti gli atti acquisiti, le parti formulavano le proprie rispettive conclusioni e, esaurita la discussione, all'esito della successiva deliberazione, veniva resa pubblica la presente sentenza mediante lettura del dispositivo allegato al verbale di udienza.

Ritiene il Tribunale che all'esito dell'espletata istruttoria dibattimentale non può ritenersi sussistente la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato di cui al capo di imputazione.

Dalla relazione ex art 33 l.f. della dott.ssa , curatore del fallimento , dichiarato dal Tribunale di Milano con sentenza del 28/5/2009, e dalle dichiarazioni rese dalla stessa nella deposizione testimoniale del 9/11/2017, si evince che la società, costituita nel 1927, è stata iscritta nel registro delle imprese l'11/4/1928 e cancellata da tale registro l'1/8/2008 a seguito di domanda presentata il 16/6/2008 e che si occupava di impermeabilizzazione, isolamenti termici, acustici e antiumido, opere murarie, opere di tinteggiatura, verniciatura e giardinaggio.

La sede sociale della società al momento della dichiarazione del fallimento era ubicata in \_\_\_\_\_, ove non esiste più alcuna attività riconducibile alla fallita, ma esclusivamente ad una nuova impresa facente capo alla ditta individuale \_\_\_\_\_ (già socia della fallita).

Il capitale sociale della società fallita alla data della cancellazione ammontava a € 20.000,00, suddiviso in quote nominali di € 5.000,00 cadauna, di proprietà dei soci \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_.

La società, già retta da un Consiglio di Amministrazione, alla data della cancellazione, essendo stata previamente posta in liquidazione volontaria era rappresentata dal Liquidatore \_\_\_\_\_ nominato con atto del 17/3/2008, in sostituzione del precedente Liquidatore \_\_\_\_\_, il quale dalla data di messa in liquidazione della società ha rivestito tale carica e in precedenza, dal 10/10/2003 sino appunto alla messa in liquidazione, quella di Consigliere Delegato.

\_\_\_\_\_ ha assunto la carica di Liquidatore allorché la liquidazione, iniziata da \_\_\_\_\_ nel 2006, era ormai compiuta. Il bilancio di liquidazione è stato approvato nel maggio 2008.

Il fallimento è stato dichiarato su istanza della \_\_\_\_\_ in forza di un credito risarcitorio riconosciuto dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 309/05, confermata dalla Corte d'Appello di Milano.

Dopo la dichiarazione di fallimento non sono stati consegnati al curatore né i libri sociali né i libri contabili.

Il legale rappresentante \_\_\_\_\_, risultava irreperibile all'ultima residenza nota e il precedente Liquidatore \_\_\_\_\_ riferiva al curatore di aver consegnato tutta la documentazione contabile e sociale a \_\_\_\_\_.

Il commercialista della società ha inviato al curatore copia delle dichiarazioni dei redditi relativi al 2006, 2007 e 2008, i bilanci di esercizio relativi agli stessi anni e la relazione del liquidatore allegata al bilancio finale di liquidazione. Il professionista ha, inoltre, comunicato al curatore che la contabilità era tenuta direttamente dalla società.

Il curatore ha precisato di aver redatto la relazione ex art. 33 l.f. utilizzando la documentazione reperita presso la Camera di Commercio e quella depositata dai creditori.

Dai bilanci della società non è emerso alcun accantonamento in punto debiti in contestazione per la causa in corso con la \_\_\_\_\_.

Dal bilancio finale è risultato un attivo da ripartire tra i soci. Si evincono inoltre immobilizzazioni finanziarie rappresentate dalla partecipazione nella società \_\_\_\_\_.

pari al 50%. Tale partecipazione è sempre stata iscritta in bilancio per il valore di € 5.165,00, corrispondente al costo iniziale di sottoscrizione, nonostante il patrimonio netto della  
31/12/2006 fosse pari a € 1.428.957,00.

Nel bilancio finale di liquidazione tale partecipazione veniva attribuita a  
che con atto di donazione del 31/3/2009 l'ha trasferita a il quale con  
successivo atto di donazione del 7/4/2009 l'ha trasferita a

Il passivo accertato ammonta a € 138.00,00 di cui l'importo di € 129.000,00 circa rappresenta  
l'ammontare del credito della

Il curatore ha, inoltre, riferito di non avere notizia del ruolo di amministratore della società  
fallita della e di non aver verificato chi avesse svolto il ruolo di amministratore di fatto  
e di diritto della medesima società, assumendo dipendenti e gestendo i pagamenti e l'azienda.

Il fallimento è stato chiuso a seguito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato  
fallimentare ex art. 124 l.f. proposto da un assuntore con successivo soddisfacimento dei  
creditori privilegiati e chirografari nella misura del 28% circa.

Il teste , all'udienza dell'11/12/2017 e nella sua relazione di consulenza  
tecnica, ha evidenziato che l'importo di € 1.428.957,00 rappresenta il valore rivestito dal  
patrimonio netto della al 31/12/2006 ovvero tre anni prima  
dell'assegnazione della quota di partecipazione alla socia ; che, in ogni caso,  
il valore di una partecipazione non può automaticamente coincidere con il valore del  
patrimonio netto essendo necessario verificare l'effettiva consistenza patrimoniale della società  
partecipata; che dal bilancio del 2009 si evince che le immobilizzazioni immateriali e materiali  
della società partecipata avevano valori poco significativi (pari rispettivamente ad € 1.368,00  
ed € 112.744,00) e non indicativi del possibile prezzo di realizzo sul mercato in caso di  
alienazione delle immobilizzazioni materiali e che dalla situazione contabile della società al  
31.12.2009 risultano iscritti debiti per un totale di € 2.895.494,00 pari al loro valore nominale;  
che la società partecipata dopo il 2011 ha cessato ogni attività; che tenuto conto delle predette  
considerazioni e del reddito medio atteso, pari a € 39,763,00, il valore stimato dell'azienda  
risulta pari a € 72.403,00 e conseguentemente il valore della partecipazione al 50%, al lordo  
delle imposte, non può essere superiore a € 36.201,50. Il teste ha inoltre riferito di  
aver valutato il credito che dal riparto finale risulta attribuito alla signora , precisando  
di non aver rinvenuto un effettivo atto di cessione del credito. A tal proposito ha evidenziato  
che la società debitrice è in liquidazione, l'ultimo bilancio depositato dalla stessa risale al 2005,  
che da tale bilancio non può evincersi una "capienza certa", che non vi sono elementi che

consentono di attribuire a tale credito il relativo valore nominale di € 7.000,00 e che, pertanto, tale credito era privo di valore in quanto inesigibile.

I testi \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_, all'udienza dell'11/12/2017 hanno riferito di aver intrattenuto rapporti commerciali con la società fallita, ma di non aver mai avuto contatti di natura professionale con \_\_\_\_\_.

L'imputata \_\_\_\_\_, rendendo dichiarazioni spontanee, ha riferito di aver rivestito unicamente la carica di "Consigliere semplice" nel Consiglio di amministrazione della società fallita, senza tuttavia essersi mai occupata della gestione e amministrazione della stessa; di aver ricevuto da suo figlio a titolo di donazione la quota di partecipazione nella società \_\_\_\_\_ pari al 50%, sapendo che tale società non stava "funzionando bene" e al fine di evitare che il figlio "avesse dei problemi"; di non aver conseguito alcunché a seguito della liquidazione della società fallita in quanto il credito attribuitole era inesigibile e non ha mai effettivamente ricevuto le somme attribuitele nel riparto finale.

Il teste \_\_\_\_\_ escusso all'udienza dell'11/12/2017, ha riferito di aver lavorato alle dipendenze della società fallita fino al 2006, di aver conosciuto la signora \_\_\_\_\_ in quanto moglie di \_\_\_\_\_, amministratore della società, ma di non aver mai avuto rapporti di natura professionale con la \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ escusso all'udienza dell'11/12/2017, ha dichiarato di aver assistito, con suo padre, la società fallita nella causa instaurata da \_\_\_\_\_, senza tuttavia fornire nessun elemento utile ai fini della ricostruzione della vicenda.

Il teste \_\_\_\_\_, alla medesima udienza dell'11/12/2017, ha riferito di lavorare per lo studio \_\_\_\_\_ che forniva assistenza civile e fiscale alla società fallita; di essersi sempre rapportato a tal fine con la signora \_\_\_\_\_, che era la contabile della società; che le scritture contabili si trovavano presso la sede della società; che la liquidazione della medesima società è iniziata nel 2006 e nel 2008 era ormai stata del tutto completata; che la partecipazione nella società \_\_\_\_\_ è stata iscritta in bilancio con il valore di € 5.164,57 perché generalmente in bilancio si indica il relativo valore di acquisto o sottoscrizione; che le assegnazioni sono state fatte per meri motivi contabili inerenti il bilancio finale di liquidazione e che la partecipazione nella società \_\_\_\_\_ è stata attribuita a \_\_\_\_\_ "per dovere di cortesia" in quanto socia fondatrice della società; di non essere a conoscenza della causa instaurata da \_\_\_\_\_; di aver conosciuto \_\_\_\_\_ in occasione della sottoscrizione da parte dello stesso dell'accettazione della carica di liquidatore e di non aver avuto nessun altro rapporto con lui; di conoscere la

solo in quanto moglie de' \_\_\_\_\_ ma di non aver mai avuto rapporti di natura professionale con la stessa.

Il teste \_\_\_\_\_, escusso all'udienza dell'11/12/2017 ha dichiarato di essere il titolare dello studio commercialista che "seguiva la \_\_\_\_\_", ma di non essersi occupato personalmente di tale società e di non aver mai conosciuto né visto \_\_\_\_\_.

L'imputato \_\_\_\_\_, rendendo dichiarazioni spontanee all'udienza dell'11/12/2017, ha riferito che non conosceva la società fallita e che è stato coinvolto nel 2008 nella liquidazione della società dal suo commercialista, \_\_\_\_\_ il quale gli aveva riferito che non vi erano problemi, che la liquidazione era quasi finita e che pertanto non avrebbe dovuto fare "nulla". Ha precisato che non era a conoscenza dei debiti della società e della causa in corso, che non ha mai ricevuto né i libri né le scritture contabili, che sapeva che gli stessi si trovavano presso la sede della società e il commercialista e che non ha mai avuto contatti con il curatore del fallimento.

L'imputato \_\_\_\_\_, alla medesima udienza dell'11/12/2017 ha reso dichiarazioni spontanee, riferendo che nel corso della liquidazione della società si è impegnato affinché fossero definite e soddisfatte tutte le posizioni debitorie esistenti in capo alla società e che era sicuro che dalla causa pendente con la \_\_\_\_\_ non sarebbe derivato alcun pregiudizio sia perché riteneva che la società fallita avrebbe avuto ragione sia perché il rischio era assicurato mediante una polizza stipulata con una compagnia assicurativa chiamata in causa. Ha precisato, infine, che la C \_\_\_\_\_ ha partecipato solo formalmente al Consiglio di Amministrazione, ricoprendo la carica di "Consigliere senza poteri", senza occuparsi della gestione della società fallita.

\*\*\*

Sulla scorta delle risultanze dibattimentali si ritiene che non sia stata raggiunta la prova della responsabilità penale degli imputati in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, oggetto di contestazione.

Invero quanto al contestato delitto di bancarotta fraudolenta documentale, giova, innanzitutto, evidenziare che non è ravvisabile alcun obbligo di consegna al curatore delle scritture contabili in capo all'ex amministratore della società (cfr. Cass. 21818/2017). Pertanto, la condotta penalmente rilevante può essere addebitata esclusivamente a colui che ricopre la carica di amministratore della società al momento della dichiarazione di fallimento della stessa, mentre per poter ritenere sussistente una responsabilità per bancarotta documentale di colui che ha formalmente rivestito la condotta di amministratore in una fase precedente, è necessario che sia contestato e provato che lo stesso fosse anche amministratore di fatto nell'ultima fase di vita

della società o che abbia concorso, in qualità di *extraneus*, nel fatto dell'*intraneus* (amministratore della società al momento del fallimento) con la consapevolezza di determinare un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori (cfr. Cass. 21818/2017 cit.)

Ebbene, nel caso di specie, \_\_\_\_\_ - come si è detto - ha rivestito la carica di Consigliere Delegato dal 10/10/2003 sino alla messa in liquidazione della società e quella di liquidatore sino al 17/3/2008, data in cui è stato sostituito da \_\_\_\_\_, il quale ha poi rivestito la carica di liquidatore sino alla data della dichiarazione di fallimento. Tuttavia, non risulta provato che il \_\_\_\_\_ abbia di fatto continuato ad amministrare la società sino alla data di dichiarazione del fallimento né risulta provato e contestato che lo stesso abbia rivestito il ruolo di concorrente esterno nel reato proprio dell'amministratore.

\_\_\_\_\_ non ha, invece, mai rivestito formalmente la carica di amministratore della società e non risulta neppure provato che la stessa abbia di fatto amministrato la società, non essendo emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale elementi idonei a suffragare la tesi accusatoria e avendo i testi escussi riferito di non aver mai avuto contatti di natura professionale con la \_\_\_\_\_ nell'ambito dei rapporti lavorativi intrattenuti con la società fallita e di conoscere la stessa solo in quanto moglie del \_\_\_\_\_.  
Ciò posto, non può ritenersi sussistente alcuna responsabilità penale di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ in ordine al contestato reato di bancarotta documentale fraudolenta.

Ne deriva l'assoluzione degli imputati \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ dal delitto sub 1 ascrittogli per non aver commesso il fatto.

Relativamente all'imputato \_\_\_\_\_ ritiene invece il Tribunale che lo stesso debba essere assolto dal reato sub 1 ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.

Invero, affinché possa ritenersi integrato il reato di bancarotta fraudolenta documentale è necessario, non solo che l'agente avesse poteri di rappresentanza e amministrazione della società al momento della dichiarazione di fallimento, ma anche la sussistenza in capo allo stesso del dolo specifico consistente nell'intenzione di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.

Ebbene, nel caso di specie, sebbene risulti documentalmente provato che \_\_\_\_\_ rivestisse il ruolo di liquidatore al momento della dichiarazione di fallimento e che avesse conseguito la disponibilità quantomeno di una parte delle scritture contabili della società (cfr. verbale di consegna sottoscritto dal \_\_\_\_\_ e lettera di trasmissione documentazione redatta dallo Studio \_\_\_\_\_, nel corso dell'istruttoria dibattimentale non sono emersi elementi idonei a dimostrare che lo stesso avesse un qualsivoglia coinvolgimento e interesse



nelle vicende societarie che possano far presumere la sua intenzione di celare la contabilità al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Infatti, da un lato, non risulta che il [redacted] avesse rapporti pregressi con la società fallita e con i soci della stessa e, dall'altro, risulta provato nonché pacifico che quando il [redacted] è stato nominato liquidatore le operazioni di liquidazione della società erano state sostanzialmente completate.

Ciò posto, non può ritenersi sussistente in capo a [redacted] il dolo specifico richiesto dall'art. 216 co 2 l.f. Conseguentemente l'imputato [redacted] va assolto dal delitto sub 1 ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.

Non provata risulta, altresì, la responsabilità degli imputati in ordine alle condotte di bancarotta fraudolenta sub 2 e 3 del capo di imputazione.

Non ha, infatti, trovato riscontro nell'istruttoria dibattimentale l'ipotesi accusatoria secondo cui il valore della quota di partecipazione nella società [redacted] sarebbe stata pari a € 1.428,957, in quanto appare evidente che lo stesso non possa coincidere *sic et simpliciter* con il valore del patrimonio netto della società partecipata e che tale valore debba, invece, essere quantificato sulla base della effettiva consistenza patrimoniale della società. Ciò posto, la dedotta e provata esposizione debitoria della [redacted] e la successiva cessazione di ogni sua attività non consentono di ritenere che sia stata posta in essere una diminuzione della consistenza patrimoniale della società fallita idonea a determinare uno squilibrio tra attività e passività e a porre concretamente in pericolo le ragioni della massa creditoria.

Parimenti non provata risulta la contestata indebita ripartizione di utili. Invero, non è stato dimostrato in alcun modo il concreto conseguimento da parte degli imputati di utili effettivi, ma dall'istruttoria dibattimentale è emerso che tale ripartizione è stata solo formalmente indicata nel bilancio finale di liquidazione per mere ragioni di coerenza contabile.

Ne deriva l'assoluzione degli imputati dal delitto ascrittogli sub 2 e 3 del capo di imputazione perché il fatto non sussiste.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 530 c.p.p., assolve [redacted] e [redacted] dai profili di bancarotta fraudolenta sub 2 e 3 perché il fatto non sussiste, la [redacted] ed il [redacted] dal profilo di bancarotta sub 1 per non aver commesso il fatto e [redacted] da tale ultimo profilo di bancarotta perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 544 , 3° c, c.p.p. indica in quaranta giorni il termine per il deposito della sentenza.

Milano, 11/12/2017.

Il Giudice est.

dott.ssa Emanuela [redacted]

**1ª Sezione Penale**  
**Depositato in Cancelleria**

IL

1 GEN 2018  
[redacted]

9

Il Presidente

dott. Giuseppe Fazio  
[redacted]